

SUAP SISTEMA MURGIANO

SPORTELLINO UNICO ASSOCIATO DEI COMUNI DI

ACQUAVIVA DELLE FONTI ALTAMURA BINETTO BITETTO BITRITTO CAPURSO
CASAMASSIMA CASSANO DELLE MURGE CONVERSANO GIOIA DEL COLLE
GRUMO APPULA MINERVINO DELLE MURGE NOCI PALO DEL COLLE POGGIORSINI
SAMMICHELE DI BARI SANTERAMO IN COLLE SPINAZZOLA TORITTO

MURGIA SVILUPPO Scarl	
Prot. N.	3032 / 14
del	14 / 10 / 14

CONTRATTO DI SERVIZIO

**PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL SISTEMA MURGIANO**



SUAP SISTEMA MURGIANO

SPORTELLO UNICO ASSOCIATO DEI COMUNI DI

**ACQUAVIVA DELLE FONTI ALTAMURA BINETTO BITETTO BITRITTO CAPURSO
CASAMASSIMA CASSANO DELLE MURGE CONVERSANO GIOIA DEL COLLE
GRUMO APPULA MINERVINO DELLE MURGE NOCI PALO DEL COLLE POGGIORSINI
SAMMICHELE DI BARI SANTERAMO IN COLLE SPINAZZOLA TORITTO**

L'anno 2014 (duemilaquattordici) addì, il giorno 1 (*UNO*) del mese di **SETTEMBRE** alle ore 11,00 (undici),

la **MURGIA SVILUPPO** Scarl,

con sede legale in via S. Croce, 16 , codice fiscale/partita iva 05225770725, in persona del suo legale rappresentante - pro tempore - dott. Vincenzo Lorusso, nato ad Altamura il 07/01/1970, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/08/2014, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito denominata "*Affidataria*")

il **COMUNE DI ALTAMURA**,

in qualità di Comune Capofila del SUAP Associato del Sistema Murgiano, giusta Convenzione del 12/12/2013,

in persona del Dirigente del III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio Dott. Arch. Giovanni Buonamassa, nato a Gravina in Puglia (BA) il 21/02/1964, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto, con Delibere del Consiglio Intercomunale dei Sindaci del 07/03/2013 e del 21/03/2013 e Delibera di Giunta Comunale del comune Capofila n. 114 del 09/10/2014, il quale agisce in nome e per conto dei seguenti Comuni

Associati, giuste deliberazioni di Consiglio Comunale di seguito indicate con cui è stato approvato lo schema del presente contratto:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - Comune di Acquaviva delle Fonti - | delibera C.C. n. 26 del 29/10/2013 |
| - Comune di Altamura | - delibera C.C. n. 41 del 26/06/2013 |
| - Comune di Binetto | - delibera C.C. n. 6 del 06/05/2013 |
| - Comune di Bitetto | - delibera C.C. n. 15 del 23/04/2013 |
| - Comune di Bitritto | - delibera C.C. n. 9 del 22/04/2013 |
| - Comune di Casamassima | - delibera C.C. n. 56 del 30/09/2013 |
| - Comune di Capurso | - delibera C.C. n. 21 del 29/04/2013 |
| - Comune di Cassano delle Murge - | delibera C.C. n. 17 del 28/10/2013 |
| - Comune di Conversano | - delibera C.C. n. 6 del 26/02/2014 |
| - Comune di Gioia del Colle | - delibera C.C. n. 56 del 16/10/2013 |
| - Comune di Grumo Appula | - delibera C.C. n. 15 del 31/05/2013 |
| - Comune di Minervino Murge | - delibera C.C. n. 31 del 05/07/2013 |
| - Comune di Noci | - delibera C.C. n. 25 del 15/07/2014 |
| - Comune di Palo del Colle | - delibera C.C. n. 26 del 13/05/2013 |
| - Comune di Poggiorsini | - delibera C.C. n. 4 del 16/04/2013 |
| - Comune di Sammichele di Bari | - delibera C.C. n. 24 del 28/05/2013 |
| - Comune di Santeramo in Colle | - delibera C.C. n. 58 del 29/10/2013 |
| - Comune di Spinazzola | - delibera C.C. n. 26 del 30/04/2013 |
| - Comune di Toritto | - delibera C.C. n. 8 del 29/04/2013 |

(di seguito denominati "Affidanti")

PREMESSO

- che la Legge n. 59/97 (*Bassanini*) contiene la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- che il D.Lgs. n. 112/98, in attuazione di tale delega, e in particolare al Capo IV Titolo II artt. 23-26, prevede l'istituzione dello "Sportello Unico per le Attività Produttive - S.U.A.P. -", attribuendo la titolarità di questa funzione ai Comuni e definendo i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- che l'art. 23 del D.Lgs. n. 112/98 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- che l'art. 24 del D.Lgs. n. 112/98 prevede la possibilità di gestione della Struttura Operativa S.U.A.P. in forma associata e, laddove siano stipulati Patti Territoriali, la possibilità che in base agli accordi tra gli Enti Locali coinvolti, la gestione dello Sportello Unico possa essere attribuita al Soggetto Pubblico Responsabile del Patto;

- che, con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447, così come modificato dal D.P.R. del 7 dicembre 2000, n. 440 era stato approvato il “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
- che in data 20 marzo 2000 i Comuni aderenti al Patto Territoriale Sistema Murgiano hanno sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L. n. 142/1990, la Convenzione per la *Istituzione* e la *Gestione* associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Patto Territoriale Sistema Murgiano per il tramite della Murgia Sviluppo S.p.A.;
- che in data 15 novembre 2006 i Comuni aderenti al Patto Territoriale Sistema Murgiano hanno sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 nuova Convenzione per la *Gestione* associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Patto Territoriale Sistema Murgiano per il tramite della Murgia Sviluppo S.p.A., a cui hanno aderito anche altri Comuni dell’area murgiana;
- che in data 30 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 contenente il “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell’Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;
- che la società Murgia Sviluppo gestisce il sito web dello SUAP, www.murgiaimpresa.it, che assicura, tra l’altro, la possibilità di fornire informazioni sulle procedure amministrative e sulla modulistica di riferimento e consente l’utilizzo delle procedure telematiche, consentendo all’utente di verificare lo stato di avanzamento della propria pratica;
- che la società Murgia Sviluppo, in adempimento a quanto previsto dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ha effettuato l’accreditamento del SUAP in nome e per conto di tutti i comuni che hanno aderito alla gestione associata del Sistema Murgiano, anche al fine di evitare il passaggio di competenze alla C.C.I.A.A. e/o il successivo commissariamento ad acta;
- che la Consulta dei Sindaci del SUAP del Sistema Murgiano del 10 febbraio 2011, ha deliberato la trasformazione della Murgia Sviluppo Spa in Scarl a capitale interamente pubblico;
- che la Consulta dei Sindaci del SUAP del Sistema Murgiano del 10 febbraio 2011, prendendo atto della proposta formulata dalla Conferenza dei Responsabili del SUAP del 24 gennaio 2011, ha approvato all’unanimità la volontà di potenziare e implementare la gestione del SUAP associato, in capo alla Struttura Centrale, al fine di adeguare l’azione amministrativa agli adempimenti e alle prescrizioni di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- che, la Corte dei Conti Puglia, con deliberazione 23/PAR/2012 del 14 febbraio 2012, ha precisato che ai fini dell’esercizio in forma associata delle funzioni del SUAP può essere utilizzato il modulo organizzativo della convenzione (ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000).... specificando che la forma associata costituisce una modalità di esercizio delle funzioni a cui gli enti locali, soprattutto quelli di minore dimensione demografica, sono tenuti secondo la disciplina dell’art. 14 commi 28 e 29 del D. L. 78/10 e dell’art. 16 del D.Lgs. 138/11;

- che le competenze attribuite al SUAP dal DPR 160/10 costituiscono espressione di funzioni amministrative ed in quanto tali non possono essere attribuite ad un organismo societario esterno;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta, comunque, una valida soluzione per assicurare una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- che per la gestione associata del SUAP è necessario un supporto tecnico amministrativo a carattere non discrezionale, nell'ambito delle istruttorie relative ai procedimenti amministrativi di cui al D.P.R. 160/2010;
- che tale servizio è qualificabile come strettamente necessario per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti locali;
- che la Murgia Sviluppo Scarl può fornire tale servizio di supporto tecnico-amministrativo, strettamente necessario per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti locali, non ricadendo né nel divieto di costituzione di società non aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, sancito dall'art. 3 comma 27 della L. finanziaria per il 2008, né in quello di costituzione di consorzi di funzioni tra gli enti locali, sancito dall'art. 2, comma 186, lett. e) della L. finanziaria per il 2010.

VISTI:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. - impresa in un giorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008".

DATO ATTO

- che le parti riconoscono che il presente Contratto di Servizio unitamente alla Convenzione è lo strumento funzionale alle esigenze dell'utenza per la gestione associata dello "Sportello Unico delle Attività Produttive del Sistema Murgiano", nonché alla regolamentazione dei rapporti tra gli Affidanti e l'Affidataria;
- che l'obiettivo del presente contratto è quello di garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico individuato dai Comuni pertanto, ogni articolo seguente deve essere interpretato nel senso di garantire un servizio di qualità all'utenza indistinta;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente contratto, tra i soggetti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**PARTE PRIMA
OGGETTO E PRINCIPI**

ARTICOLO 1 - RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 - DURATA E TEMPI DEL CONTRATTO

Il contratto ha validità dall' 01/09/2014 al 01/09/2020.

La gestione ha avuto inizio dall' 01/09/2014.

Il presente contratto permane comunque in vigore sino alla stipula di un nuovo Contratto di Servizio, previo accordo tra le parti relativamente alle condizioni di svolgimento del servizio nel periodo di proroga, ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 3 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il presente contratto si intende prorogato qualora, per cause indipendenti dalla volontà delle parti, si vengano a determinare situazioni giuridiche o di fatto che comportino la necessità di garantire la continuità dei servizi anche dopo la scadenza del relativo rapporto contrattuale.

ARTICOLO 4 - OGGETTO ED OBIETTIVI

Il presente Contratto disciplina i rapporti tra gli Affidanti e l'Affidataria in merito all'esercizio dell'attività di supporto tecnico amministrativo ai Comuni aderenti alla gestione associata dello "Sportello Unico del Sistema Murgiano".

Il fine della gestione unitaria è quello di garantire l'erogazione di servizi rivolti a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, secondo quanto indicato in premessa.

I principi che caratterizzano la gestione di cui al presente contratto sono l'universalità, la continuità, il soddisfacimento di esigenze di interesse pubblico e la sorveglianza da parte dell'autorità pubblica.

ARTICOLO 5 - CARTA DEI SERVIZI

L'Affidataria si impegna a predisporre la carta dei servizi del Servizio SUAP valida ed efficace per l'utenza. La carta dei servizi, da predisporre entro 12 mesi dalla data di inizio della contratto, dovrà contenere:

- gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
- le sanzioni correlate al mancato rispetto degli stessi;
- la procedura per la presentazione dei reclami;
- le modalità di informazione / comunicazione all'utenza.

PARTE SECONDA

OBBLIGHI A CARICO DELLA AFFIDATARIA

ARTICOLO 6 - GESTIONE

L'Affidataria è obbligata a porre in essere, i servizi di supporto alla gestione unitaria di tutti i servizi descritti nel successivo Articolo 7, mediante una propria dotazione tecnologica (sito web), di risorse umane e strumentali (mezzi di comunicazione fissi e mobili) da mettere a disposizione del Responsabile dell'Ufficio SUAP.

La Affidataria è inoltre tenuta a garantire l'esecuzione di tutti i servizi aggiuntivi che dovessero essere affidati.

ARTICOLO 7 - PRESTAZIONI A CARICO DELLA AFFIDATARIA

La Affidataria esercita per conto degli Affidanti l'attività di supporto tecnico amministrativo alla gestione unitaria dello "Sportello Unico delle Attività Produttive del Sistema Murgiano".

Tutti i servizi dovranno essere svolti nel rispetto di standard di qualità e di puntualità adeguati alle aspettative della collettività.

ARTICOLO 8 - PERSONALE IN SERVIZIO

La Affidataria effettuerà la gestione del servizio con personale in possesso delle qualifiche ed in numero adeguato a garantire lo standard di qualità dei servizi erogati.

La Affidataria risponde in ogni caso dell'opera del personale.

La Affidataria assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti/collaboratori un apposito documento di identificazione munito di fotografia da apporsi in modo visibile sugli indumenti indossati durante il servizio.

ARTICOLO 9 - DIVIETO DI SUB CONTRATTO

E' vietato sub concedere a terzi le attività oggetto dell'affidamento nella loro totalità o di parte di esso, pena la revoca della contratto.

ARTICOLO 10 - INTERRUZIONE DEI SERVIZI

L'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto non può essere interrotta né sospesa dalla Affidataria per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla propria volontà o nei casi previsti dalle Amministrazioni.

E' fatto salvo l'obbligo di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ'

La Affidataria si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per i Comuni, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto.

La Affidataria, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, è tenuta a fare osservare dai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia con particolare rilevanza agli aspetti relazionali e comportamentali con gli utenti, anche coerentemente con i disposti della "Carta dei Servizi".

PARTE TERZA

OBBLIGHI A CARICO DEI COMUNI

ARTICOLO 12 - GESTIONE

I Comuni si impegnano a cooperare con la società ovvero a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle loro competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente gestione delle pratiche SUAP, in particolare rendendo il SUAP l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività produttive. Nel caso di inadempimento da parte dei Comuni, l'Affidataria si riserva di segnalarlo all'Ente Capofila.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI DEI COMUNI

I Referenti di contratto dei Comuni, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riservano il diritto di compiere congiuntamente ogni ispezione e controllo che ritengano, a loro insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati e del rispetto di quanto analiticamente definito nel presente contratto.

La Affidataria dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVO

All'Affidataria spetta un corrispettivo, IVA inclusa, corrispondente alle entrate derivanti ai singoli comuni, per il tramite del Comune Capofila, dall'applicazione delle tariffe poste a carico dell'utente ai sensi del comma 13 art. 4 del DPR 160/2010 e dell'art. 20 della Convenzione, sino alla copertura del costo del servizio, così come deliberato dal Consiglio Intercomunale dei Sindaci (CDIS).

Nel caso in cui i Comuni associati, secondo quanto previsto dall'art. 20 della Convenzione, approvino e deliberino un contributo a proprio carico finalizzato a contenere le tariffe a carico degli utenti, il Comune Capofila dovrà corrispondere all'affidataria, previa emissione di fattura, un corrispettivo, IVA inclusa, pari all'importo stabilito dal Consiglio Intercomunale dei Sindaci, quale onere di servizio pubblico.

I Comuni sono tenuti ad applicare le tariffe approvate dai competenti organismi intercomunali per la gestione associata del SUAP.

ARTICOLO 15 - REFERENTI CONTRATTUALI

Ferma restando la titolarità del rapporto contrattuale, è referente Contrattuale il Dirigente pro tempore del III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura che agisce in nome e per conto degli Affidanti e il Presidente pro tempore della Murgia Sviluppo Scarl.

ARTICOLO 16 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Sono pienamente efficaci ai fini della gestione del rapporto contrattuale tutte le comunicazioni effettuate alla controparte per fax o per posta elettronica.

Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente contratto i propri recapiti di fax e di posta elettronica ed a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi che dovessero verificarsi nel periodo di durata del rapporto, così come eventuali temporanei problemi di funzionamento.

ARTICOLO 17 - CONSIGLIO INTERCOMUNALE DEI SINDACI

Per la verifica della corretta esecuzione dei reciproci impegni contrattuali è competente il Consiglio Intercomunale dei Sindaci di cui all'art. 10 della Convenzione del 12/12/2013;

Il Consiglio ha compiti di raccordo in ordine a tutte le attività relative all'esecuzione dei servizi ed in particolare supporta le parti nell'individuazione e nell'analisi dei problemi di gestione e di qualunque altra natura, sorti durante l'esecuzione del presente contratto.

PARTE QUARTA

SISTEMI SANZIONATORI E CAUSE DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

ARTICOLO 18 - PENALITÀ/SANZIONI

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel presente Contratto di Servizio, il referente contrattuale, provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R o fax invitando l'Affidataria ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo prescritti.

La Affidataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, gli Affidanti si riservano di irrogare una penale da € 50,00 ad € 5.000,00 rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non

eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le sanzioni contrattuali saranno applicate dai Referenti Contrattuali.

L'accertamento potrà avvenire anche a seguito di specifica segnalazione da parte dell'utenza ai Comuni.

Qualora nel corso del servizio si verificano ripetuti casi di inadempimento contrattuale, i Comuni si riservano la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Le Amministrazioni potranno altresì risolvere il contratto, per il tramite del Comune Capofila, con comunicazione in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità, a fronte di sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa.

ARTICOLO 19 - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO


Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, i Comuni possono revocare, per il tramite del Comune Capofila, il provvedimento amministrativo di affidamento della gestione con conseguente risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 20 - RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, firmato e sottoscritto.

per il Comune Capofila del
SUAP Associato del Sistema Murgiano
Dott. Arch. Giovanni Buonamassa



per Murgia Sviluppo Scarl
Il Presidente
dr. Vincenzo Lorusso

